

**CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI DA**

**EFFETTUARSI NELLA UNITA' OPERATIVA DI RADIODIAGNOSTICA DEL P.O.U.**

**ASL SULCIS**

tra

**L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis**, di seguito denominata ASL 7, con

sede legale in Carbonia, Via Dalmazia n. 83, codice fiscale e partita IVA

03990310926, nella persona del **Direttore Generale Dott.ssa Giuliana Campus**, in

qualità di Legale Rappresentante,

e

**L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano**, di seguito

denominata ASL 6, con sede legale in Sanluri, Via Ungaretti, n. 9, codice fiscale /

partita IVA n. 03990320925 , nella persona del **Direttore Generale Dott. Giorgio**

**Carboni**, in qualità di Legale Rappresentante

**Premesso che**

– la ASL 7, nelle more dell'espletamento delle procedure pubbliche per assunzione di

nuovo personale, si trova nella difficoltà di erogare le prestazioni di Medicina di

Radiologia;

– per assicurare i livelli essenziali di assistenza si rende necessario ricorrere

all'attività di consulenza di dirigenti medici specialisti dipendenti di altre Aziende

Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale ai sensi e per gli effetti della previsione

contenuta nell'articolo 117 del CCNL dell'Area Sanità 2016-2018 (ex art. 58 CCNL

Dirigenza medica del 08.06.2000);

– la presente convenzione configura un rapporto di collaborazione tra Aziende

pubbliche non in contrasto con le finalità e i compiti istituzionali del SSN;

**Si conviene e si stipula quanto segue:**

**Art. 1 - Oggetto della convenzione**

Le premesse formano parte integrante del presente atto.

Oggetto della presente convenzione è rappresentato dall'attività professionale da erogare a cura dei Dirigenti Medici Radiologi della ASL 6 che verranno identificati dai direttori delle strutture di appartenenza, previa acquisizione della loro disponibilità, per numero 48 ore mensili;

**Art. 2 - Modalità di erogazione delle prestazioni**

Le prestazioni oggetto del presente accordo verranno espletate dai Dirigenti Medici, a tal fine individuati, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 117 del CCNL dell'Area Sanità 2016-2018, al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari di attività dovuti nella Azienda di appartenenza.

Il personale interessato dovrà altresì attestare per iscritto e sotto la propria responsabilità, la compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa vigente, con particolare riferimento alla previsione della legge 30.10.2014, n. 161 in materia di orario di lavoro;

**Art. 3 – Tariffe, rendicontazione, fatturazione e pagamento**

Per le suddette prestazioni la ASL 7 corrisponderà alla ASL 6 € 60,00/ora lorde, oltre IRAP, per ciascun dirigente medico, oltre spese viaggio nella misura prevista dall'attuale normativa per i dipendenti pubblici per gli spostamenti dal Presidio Ospedaliero di San Gavino Monreale a quella in cui l'attività di consulenza deve essere prestata e viceversa.

Il compenso mensile lordo risultante dal computo delle ore verrà corrisposto alla ASL 6 per la successiva attribuzione ai dipendenti che hanno garantito la consulenza nei limiti della quota parte spettante..

L'avvenuta esecuzione delle prestazioni sarà documentata mensilmente dagli specialisti consulenti mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito rendiconto validato dal direttore della U.O.C. di Radiodiagnostica del P.O. CTO di Iglesias e del P.O. Sirai di Carbonia. Entro 20 giorni dal ricevimento di detto rendiconto il competente Servizio dell'Azienda di appartenenza del consulente provvederà ad emettere fattura in formato elettronico a carico della ASL 7.

La ASL 7 si impegna ad effettuare il pagamento della fattura entro il sessantesimo giorno dal ricevimento con accredito sul conto corrente allo scopo indicato.

#### **Art. 4 – Oneri assicurativi**

Per le attività inerenti alla presente convenzione, gli oneri assicurativi per la responsabilità civile in conto terzi, nonché quelli per infortunio occorso durante la prestazione lavorativa, l'infortunio in itinere, i danni kasko al mezzo di proprietà eventualmente utilizzato per gli spostamenti dal Presidio Ospedaliero di San Gavino Monreale a quelli di Iglesias e Carbonia e viceversa, sono a carico della ASL 7, ivi compresi eventuali oneri per la tutela legale.

#### **Art. 5 - Durata della convenzione**

La presente convenzione avrà decorrenza dal 01.02.2022 al 31.04.2022 incluso. Eventuali proroghe, da disporre in accordo tra le parti, saranno oggetto di specifici accordi adottati dai competenti organi delle due Aziende.

Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione con preavviso di 15 giorni notificato per posta elettronica certificata.

In caso di recesso è dovuto il corrispettivo per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso, restando escluso il diritto a conseguire ogni altro compenso.

#### **Art. 6 – Tutela della Privacy**

Il trattamento dei dati personali da parte dei dirigenti medici consulenti avverrà nei limiti e nel pieno rispetto di quanto stabilito dal GDPR 679/2016.

**Art. 7 – Foro Competente**

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto, il Foro competente sarà quello di Cagliari.

**Art. 8 – Disposizioni finali**

Il presente atto, composto da n. 4 pagine e n. 8 articoli, verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

Le spese di registrazione saranno a carico della parte che la chiede.

Le spese per l'imposta di bollo della presente convenzione sono a carico della ASL 7.

La sottoscrizione del documento è apposta digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990, come modificato dal D.L. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in esso contenute.

**Letto, approvato e sottoscritto**

**Il Direttore Generale ASL 7 Dott.ssa Giuliana Campus**

---

**Il Direttore Generale ASL 6 Dott. Giorgio Carboni**

---